

di Avv.to Rosa Bertuzzi

IL DANNO AMBIENTALE DI CUI ALL'ART. 300 TUA. Cass.Pen. Sez. III n. 41889 del 16 ottobre 2023.

Procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali. La differenza tra l'art.300 del D.L.vo 152/2006 (Danno ambientale) e l'art. 318-bis del D.L.vo 152/2006 (Ambito di applicazione).

Il legale rappresentante di una società, è stato condannato dal Tribunale di Taranto per aver depositato rifiuti metallici, pericolosi e non pericolosi, in modo incontrollato, sul piazzale dell'impresa, su aree non autorizzate a tale scopo, depositato rifiuti metallici, pericolosi e non pericolosi, su aree destinate allo stoccaggio di diverse tipologie di rifiuti.

La Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riduceva la pena a carico dell'imputato nella misura di mesi 3 di arresto ed euro 1.600 di multa, confermando nel resto la decisione di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte di Appello l'imputato proponeva ricorso per Cassazione la quale con riguardo al terzo motivo di ricorso, rilevava che la **Corte territoriale aveva escluso che il pericolo per l'ambiente, cagionato dalle condotte di gestione illecita e di abbandono incontrollato di rifiuti ascritte alla società gestita dall'imputato, fosse qualificabile in termini di lieve entità, essendo stata accertata la presenza di batterie esauste e in parte deteriorate, oltre che di molte chiazze di olio minerale percolato;** in proposito la Corte di Appello rilevava infatti che lo scarico in fognatura bianca delle acque di prima pioggia e di dilavamento, al cui servizio era asservito l'impianto depurativo (destinatario nel caso di specie di sostanze inquinanti di profondo impatto e comunque differenti da quelle per cui era stato predisposto) poteva essere contaminato dal percolato delle batterie e/o delle altre parti di veicoli non preventivamente messe in sicurezza. Inoltre, la sentenza conferma che la presenza di un impianto depurativo non è di per sé idonea a escludere il pericolo di inquinamento ambientale.

CONCLUSIONI

La Corte in questo contesto ha chiarito che, in tema di reati ambientali, il danno previsto dall'art.318 bis del D.L.vo n.152 del 2006, ostativo all'estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale, non si identifica con il **“danno ambientale” di cui all’art. 300 del medesimo decreto, che ha natura ben più ampia e consistente**, potendo invece il danno ex **art.318 bis avere dimensioni e consistenza minori e riguardare, oltre le risorse naturali, anche quelle urbanistiche o paesaggistiche protette**¹.

In proposito si ricorda che:

- l'art.318 bis del D.L.vo n. 152 del 2006 prevede che per le contravvenzioni in materia ambientale l'ammissione al pagamento, con effetto estintivo del reato, è ammessa qualora il fatto non abbia cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
- L'art. 300 del D.L.vo n. 152 del 2006, invece, definisce il danno ambientale come "qualsiasi alterazione irreversibile o temporanea, parziale o totale, di un bene o di un servizio ambientale, tale da comprometterne la destinazione naturale o le caratteristiche di integrità e di fruibilità".

La Corte ha infine evidenziato che la presenza di un impianto depurativo non è di per sé idonea a escludere il pericolo di inquinamento ambientale, laddove l'impianto medesimo sia destinatario di sostanze inquinanti di profondo impatto e comunque differenti da quelle per cui è stato predisposto.

¹ In questo senso anche la sentenza della Cass. Sez. III n. 5576 del 9 febbraio 2023 (UP 12 ott. 2022).